



## Comune di Chieti Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 21968

Ordinanza n. 38

Chieti li

30 MAR. 2021

**Oggetto:** Misure urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da Virus Covid-19 in ordine allo svolgimento della Processione del Venerdì Santo.

### I L SINDACO

#### Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito con Legge 12 marzo 2021, n. 29, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il DPCM del 14.01.2021, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 che applica alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14.01.2021;

**Vista** l'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive", con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di contenimento del contagio proprie di uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

**Vista** l'Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7";

**Visto** il DPCM del 2 marzo 2021, contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 11, prevede le "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti";

**Vista** l'Ordinanza n. 18 del 19 marzo 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive".

**Considerato** che venerdì 2 aprile prossimo, come per lo scorso anno, non sarà possibile lo svolgimento della tradizionale Solenne Processione del Venerdì Santo, a causa delle misure restrittive anti-Covid, ma che si svolgerà, in alternativa, una cerimonia religiosa a cui parteciperà solo l'Arcivescovo;

**Considerato**, inoltre, che in alternativa alla suddetta Processione, l'Arcivescovo partirà dalla Cripta della Cattedrale e seguirà il seguente breve percorso: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Corso Marrucino (ZTL), Piazza Trento e Trieste, dove impartirà la solenne benedizione;

**Valutato** che, al fine di evitare pericolose situazioni di assembramento, si rende necessario chiudere al pubblico tutte le strade e piazze del suddetto percorso, nonché quelle che vi sboccano;

**Ritenuto**, inoltre, necessario anticipare alle ore 17,00 l'orario di chiusura di tutte le attività commerciali che si trovano lungo il percorso della Processione e nelle strade limitrofe;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale ...*";

**Ritenuto**, per la situazione in esame, sussistano i requisiti di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

**Dato atto** che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'Ordinanza in oggetto;

**Vista** la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21 bis, 21 ter, 21 quater;

**Rilevato** che si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso specifico preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, al fine di evitare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private,

**per il giorno 2 aprile 2021, dalle ore 17,00 alle ore 19,00**

1. la chiusura al pubblico delle seguenti strade e piazze del centro urbano facenti parte del percorso della Processione del Venerdì Santo in forma ridotta di cui in premessa: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Corso Marrucino (ZTL), Piazza Trento e Trieste;
2. la chiusura al pubblico delle seguenti aree di intersezione, che conducono nel suddetto percorso:
  - Viale Amendola/Via Nicolini
  - Via Porta Monacisca/Via Principessa di Piemonte
  - Via Principessa di Piemonte/scalette Via Cauta (n. 2 aree di intersezione)
  - Via Cauta/Via D. Cocco
  - Via Cauta/Via De Tomasis
  - Via XXIV Maggio/Via della Liberazione
  - Via Vernia/Via S. Rocco
  - Via Vernia/Via Petrini
  - Viale IV Novembre/Via Paolucci
  - Via Porta Napoli/Via Pianell
  - Via Porta Napoli/Via Ravizza 1° tratto/Via Ravizza 2° tratto
  - Via Porta Napoli/Via Zecca
  - Via Zecca/Via De Tocco/Via Monaco La Valletta
  - Via Spaventa/Via Ravizza/Via Priscilla
  - Via A. Herio/Larghetto Auriti
  - Via A. Herio/Via dei Vezii
  - Via dei Vezii/Piazza Templi Romani
  - Via M. V. Marcello/Piazza Templi Romani (traversa che conduce in Piazza G. B. Vico)
  - Via M. V. Marcello/scalette portici (Scalera)
  - Largo Barbella/Via Giuliante
  - Largo Barbella/Via dei Domenicani
  - Via Vicentini/Via Arcivescovado
  - Via Arcivescovado/Via Cappelletti
  - Terminal Bus/Via Arcivescovado/Piazza San Giustino
  - Piazza San Giustino/Via Henrici
  - Via dei Germanesi/Via Henrici
  - Corso Marrucino/ Via dei Germanesi
  - Via Pollione/Via dei Germanesi
  - Corso Marrucino/Via Chiarini
  - Corso Marrucino/Via Arniense
  - Traverse di Corso Marrucino ZTL (Via Cauta – Via Tabassi – Vico Real Liceo – Larghetto Teatro Vecchio – Via Giuliante)
  - Piazza Umberto I/Largo De Laurentiis/Via Viaggi
  - Piazza Umberto/scalette che conducono in Corso Marrucino (Questura)
  - Via C. De Lollis/Vico Mercatello
  - Via C. De Lollis/Vico Storto San Ferdinando
  - Via C. De Lollis/ Via Mater Domini
  - Via Mater Domini: scalette di Via C. De Lellis, scalette di Via De Sterlich, scalette di Via De Horatiis, scalette di Via Salita Teatro S. Ferdinando
  - Piazza Templi Romani/Via Priscilla/Via dei Vezii/Via M. V. Marcello

3. la chiusura anticipata alle ore 17,00 di tutte le attività produttive che si trovano lungo le seguenti strade e piazze:
- Piazza San Giustino, Via Chiarini, Via Pollione, Piazza Valignani, Corso Marrucino (primo e secondo tratto), Piazza G. B. Vico, Largo M. della Libertà, Piazza Trento e Trieste, Via Zecca, Via De Tocco, Via M. La Valletta, Via Vernia, Via C. De Lollis, Via M. V. Marcello, Via Arcivescovado;
  - in tutte le traverse delle strade indicate al punto precedente.

### INFORMA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35;
- avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la presente Ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.

### DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;
2. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
  - alla Questura di Chieti;
  - al Prefetto di Chieti;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - al Comando Provinciale dei Carabinieri;
  - al Comando Carabinieri di Chieti Scalo;
  - alla Guardia di Finanza.

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune e inserito nell'home page del Comune.

**IL SINDACO**

**Dott. Pietro Diego Ferrara**



*Pietro Diego Ferrara*